

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA UN PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA, NOTIFICATO IL 24.2.23. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. CARLO EMANUELE TUCCI. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 10.288,25 DI CUI € 1.861,84 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, I.V.A E C.A.P. (RIF. NS. FASC. N. 4811).	
Proposta di delibera: 998/23 del: 22/05/2023	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 22/05/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD *INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- in data 3.5.22 veniva acquisita al Protocollo aziendale, con nota prot. 15955, formale diffida e messa in mora da parte di una paziente la quale esponeva, tramite il proprio legale, di aver subito “rilevantissimi danni” in seguito all’intervento di riduzione della frattura con applicazione di placche e viti, eseguito il 6.2.19 presso l’Ospedale San Giovanni Addolorata;
 - in data 11.5.22 la predetta diffida veniva trasmessa all’Ufficio Rischio Clinico, Medicina Legale ed EBM per il seguito di competenza;
 - successivamente, con nota prot. n. 17247 del 13.5.22, la proponente U.o.s.d. richiedeva al legale dell’istante, a fini istruttori, documentazione integrativa e, in particolare, copia di una perizia medico legale attestante i fatti denunciati, con indicazione del *quantum* risarcitorio reclamato, documentazione acquisita in data 30.5.22;
- CONSIDERATO** che:
- il 12.7.22 l’Azienda Ospedaliera riceveva, in relazione ai medesimi fatti, formale istanza di avvio del procedimento di mediazione;
 - la predetta istanza, unitamente alla perizia medico-legale sulla paziente, veniva debitamente trasmessa agli esercenti la professione sanitaria “interessati” in ossequio all’art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;



- il Comitato Valutazione Sinistri trattava il caso in data 6.9.22 verbalizzando quanto di seguito riportato *“Il Comitato Valutazione Sinistri(...) rilevato come, da un’approfondita istruttoria medico - legale, sia emerso che: 1) la frattura riportata dalla paziente è una frattura ad alta energia del pilone tibiale: si tratta di una frattura del tutto peculiare, gravata da una elevata incidenza di complicanze infettive, sia superficiali che profonde, a prescindere dalla strategia chirurgica intrapresa (open o fissatore esterno) ed a prescindere dal centro ortopedico che la esegue, anche a fronte di adeguate procedure preoperatorie di prevenzione; 2) le complicanze in questo tipo di frattura sono direttamente correlate al danno tissutale sia osseo che dei tessuti molli e non esclusivamente all’intervento chirurgico ortopedico, peraltro necessario; 3) in letteratura sono presenti numerosi studi circa la valutazione dell’outcome e delle complicanze delle fratture ad alta energia del pilone tibiale e tutti concordano nell’evidenziare un’elevata frequenza di complicanze infettive rispetto alla chirurgia ortopedica; 4) non si ravvisano negligenze da parte dei sanitari in ordine alla diagnosi, al timing ed al tipo di trattamento chirurgico rispetto alle linee guida; 5) quanto avvenuto nel decorso postoperatorio rientra nelle complicanze imprevedibili ed inevitabili legate alla frattura ad alta energia in una sede anatomica ad alto rischio di complicanze; rilevato come, allo stato ed in assenza degli ulteriori necessari approfondimenti di natura tecnico - specialistica non utilmente effettuabili in sede di mediazione, difettino evidenti ed incontestabili profili di responsabilità dell’Azienda Ospedaliera; alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene opportuno proporre alla Direzione Aziendale di conferire all’avvocato G. Calò mandato a partecipare all’incontro di mediazione del 15/09/2022 al fine di rappresentare la volontà dell’Azienda Ospedaliera di non aderire alla mediazione, stante, allo stato, la ritenuta insussistenza di profili di responsabilità a carico dell’Azienda e/o dei suoi dipendenti”*.
- in linea con quanto stabilito dal CVS, al primo incontro di mediazione del 15.9.22 l’Azienda manifestava la non disponibilità ad aderire alla procedura conciliativa non ritenendo sussistenti profili di responsabilità del nosocomio per l’evento dannoso oggetto dell’istanza;
- successivamente, in data 24.2.23, la medesima paziente notificava all’Azienda, in relazione ai medesimi fatti, l’Atto di citazione innanzi al Tribunale civile di Roma per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 113.000,00 circa;
- il predetto atto giudiziale veniva debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria “interessati” in ossequio all’art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;

VISTO

il verbale del Comitato Valutazione Sinistri relativo alla seduta 17.5.23 nel corso della quale il CVS ha ritenuto opportuna la costituzione dell’Azienda nell’ambito del richiamato giudizio;

CONSIDERATO

che dal 1° gennaio 2012 l’Azienda ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di *“autoassicurazione del rischio”*

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l’assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell’elenco aziendale;

- RITENUTO** opportuno, nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi, conferire l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Carlo Emanuele Tucci, legale regolarmente iscritto all'albo aziendale;
- CONSIDERATO** che:
- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022 con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
 - al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Via Col Di Lana, 28;
- TENUTO CONTO** che:
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 10.288,25** (€ 7.051,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui **€ 1.861,84** (€ 1.276,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per **€ 1.861,84** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n.69;
per **€ 8.426,41** sull'esercizio 2024;
 - gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 17.5.23 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del giudizio introdotto con Atto di citazione, notificato il 24.2.23, promosso da un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;

- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Carlo Emanuele Tucci, mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma, via Col di Lana, 28;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 10.288,25** (€ 7.051,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui **€ 1.861,84** (€ 1.276,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%+ I.V.A. 22%) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di **€ 10.288,25** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per **€ 1.861,84** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. 69 ;

per **€ 8.426,41** sull'esercizio 2024.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.